

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (2152)	3
RUFFOLO GIORGIO , <i>Presidente</i>	3, 6, 8, 10, 11
BELLOCCHIO ANTONIO	4, 8
COLUCCI FRANCESCO	4
D'AIMMO FLORINDO , <i>Relatore</i>	3, 6, 11
DA MOTTOMIO GIORGIO	5, 10
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO , <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	6, 11
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	5, 9
VISCO VINCENZO	5, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (2152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali ».

Avverto che la I Commissione Affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere, mentre è già pervenuto il parere della V Commissione bilancio.

L'onorevole D'Aimmo ha facoltà di svolgere la relazione.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Il disegno di legge, che contiene norme per l'ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali, presentato dal Governo il 16 ottobre 1984, rinvia al 31 dicembre 1985 i nuovi termini di scadenza.

Il provvedimento risponde ad una unanime richiesta formulata in occasione del dibattito sul disegno generale di riforma (atto Camera n. 1833) concernente delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi. I gruppi parlamentari presenti in questa Commissione hanno tutti convenuto sull'opportunità di limitare al minimo i tempi di proroga (un anno) e conseguentemente hanno assunto l'impegno di appro-

vare in tempi molto brevi il disegno di legge di riforma del sistema di riscossione, onde consentire al Governo l'esercizio della vasta delega ivi prevista.

Il Governo, nella relazione che accompagna il disegno di legge, indica il mese di gennaio prossimo quale termine utile per la definizione della legge di riforma e, tenuto conto degli adempimenti che successivamente dovranno essere effettuati, il termine della vigente disciplina è quindi prorogato al 31 dicembre 1985. Nel provvedimento n. 2152 il termine per l'esercizio della facoltà di rinuncia da parte dei soggetti che non intendessero avvalersi della proroga viene spostato, rispetto al precedente provvedimento di proroga (contenuto nella legge 9 dicembre 1983, n. 681) al 30 settembre 1985. Resta invece invariata al 30 settembre 1983 la data di riferimento per l'individuazione del personale in servizio presso le esattorie al fine del calcolo dell'indennità da corrispondere agli esattori per effetto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1977, n. 954.

C'è da notare — lo abbiamo rilevato anche durante le audizioni che sono state effettuate — che l'aver fissato questa data ha prodotto una importante conseguenza, quella cioè di non incrementare il numero dei dipendenti delle esattorie e delle ricevitorie.

Il relatore, quindi, esprime parere positivo sul disegno di legge in esame, che andrebbe approvato rapidamente, tenendo anche conto che sicuramente avrebbe maggior valore politico l'approvazione di un disegno di legge rispetto ad un provvedimento di urgenza, quale un decreto-legge, che il Governo sarebbe costretto ad adottare nel caso di un ritardo nell'approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo la parola per svolgere soprattutto alcune considerazioni di carattere politico e per motivare il voto contrario del gruppo comunista al provvedimento in discussione.

Non entro nel merito del testo in esame, sebbene possa dire che siamo in presenza di una proroga tecnica e, quindi, di un atto dovuto da parte del Parlamento, tenuto conto dei termini entro i quali occorre approvare il disegno di legge.

Non ho alcuna difficoltà, inoltre, a dare atto al Ministro delle finanze di avere limitato la durata della proroga ad un solo anno, rinunciando alla primitiva intenzione di chiedere una proroga di due anni; e desidero anche dare atto al ministro di non aver fatto ricorso al decreto-legge.

Detto questo, però, non posso non ribadire che da troppo tempo si trascina l'esigenza di una riforma del sistema di riscossione dei tributi, dal momento che, come tutti sanno e come è emerso dalle audizioni effettuate dalla nostra Commissione, il sistema esattoriale è divenuto soprattutto una struttura decisamente antieconomica per lo Stato, che sostiene, tra l'altro, con ingenti costi il parassitismo dei gestori. Siamo in presenza di una struttura sovrapposta e parallela ad altre strutture, quali le banche e gli uffici postali, le cui potenzialità di gestione del servizio, oltre a comportare costi ridotti, possono contare su una presenza capillare, concorrenziale rispetto a quella delle esattorie e certamente più comoda per il contribuente, specie nei centri più grossi.

Avremmo già potuto presentare - voglio sottolinearlo - proposte di emendamento a questo disegno di legge tendenti fin d'ora nella direzione della riforma del sistema di riscossione dei tributi, ma ci siamo astenuti dal farlo, ritenendo valido l'impegno assunto dalle forze politiche in Ufficio di Presidenza di licenziare il testo del disegno di legge di delega in modo che possa essere discusso dall'aula subito dopo l'esame del disegno di legge di bilancio e della legge finanziaria. Deve essere, però, chiaro che il testo in que-

stione dovrà essere approvato dal Parlamento entro l'anno o al massimo entro il mese di gennaio del 1985, altrimenti la proroga che stiamo per approvare sarà stata una finzione.

Non intendo aggiungere altri argomenti, perché le audizioni effettuate hanno messo in luce la gravità della situazione esistente in certe zone del paese e l'intreccio perverso venutosi a creare tra potere occulto e sistema esattoriale. Ritengo che il Parlamento non possa continuare ad assistere inerte né a baloccarsi senza modificare le strutture in questione, in modo da contribuire anche all'attuazione di iniziative funzionali a combattere l'evazione fiscale.

Sono questi i motivi che portano il gruppo comunista ad esprimere parere contrario al disegno di legge che stiamo discutendo.

FRANCESCO COLUCCI. Ringrazio il relatore per la sua puntuale esposizione, nel corso della quale ha anche richiamato l'impegno assunto dal Governo e dal Parlamento di approvare entro tempi molto rapidi il disegno di legge di delega per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, ritenendo che la proroga in esso prevista (la terza) sia necessaria proprio al fine di raggiungere l'obiettivo, cui ho fatto riferimento, di varare la riforma del sistema esattoriale. Occorre, infatti, sottolineare quanto spreco di denaro pubblico abbia comportato l'attuale struttura di riscossione dei tributi, come è anche emerso dalle audizioni effettuate in questi giorni. Mi associo, pertanto, alla richiesta dell'onorevole Bellocchio di un *iter* estremamente celere del disegno di legge di delega, in modo che esso possa essere varato entro la fine dell'anno dalla Camera e quindi possa ottenere approvazione altrettanto rapida da parte dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un impegno che assume un'importanza notevolissima, non solo per il funzionamento dell'ammi-

nistrazione finanziaria ma anche per le stesse casse dello Stato.

Insieme all'onorevole Bellocchio e ad altri colleghi comunisti ho presentato un emendamento concernente materia emersa nel corso delle audizioni e sulla quale è opportuna una risposta del Governo.

VINCENZO VISCO. Il disegno di legge in discussione potrebbe essere considerato (ed in effetti per come è nato, dovrebbe rappresentare) una misura puramente tecnica di proroga. Come ricordava il collega Bellocchio, il ministro Visentini aveva chiesto alla Commissione se ritenesse utile una proroga di un solo anno (che avrebbe significativamente implicato la necessità di affrettare l'iter di approvazione del disegno di legge di delega sul sistema di riscossione dei tributi) ovvero una proroga di due anni. Il fatto che il ministro abbia scelto la soluzione del periodo più breve è indubbiamente positivo; ci troviamo, tuttavia, ad esaminare la proroga disgiuntamente dalla discussione del provvedimento di riforma, fatto questo che crea una serie di problemi di carattere politico: la proroga, infatti, da fatto puramente tecnico rischia di trasformarsi in qualcosa d'altro. Sono rimasto perplesso per il modo in cui è stata affrontata la discussione generale svoltasi in sede referente sul disegno di legge di delega, essendo emerse da parte di colleghi della maggioranza richieste pressanti che fanno intravedere filosofie diverse ed opposte a quella del testo predisposto dal Governo, il quale, sia pure in modo imperfetto, si fa carico di una ristrutturazione organica del sistema esattoriale. Abbiamo visto come siano emerse da parte di un settore del mondo esattoriale richieste, sia esplicite che surrette, di una proroga decennale: perché, quando si parla di sperimentazione per un periodo così lungo, si prospetta di fatto questa soluzione. Non mi pare di aver sentito critiche a questa proposta né da parte del Governo né da parte della maggioranza. In questa situazione noi, che avremmo votato a favore o al massimo ci saremmo astenuti su questo provvedi-

mento, siamo invece costretti a votare contro il disegno di legge di proroga, in quanto tale proroga può rappresentare l'inizio di altre proroghe e quindi la definitiva rinuncia alla riforma. Mi auguro che ciò non avvenga e che quindi il nostro atteggiamento di oggi assuma solo un significato cautelare; però non posso fare a meno di sottolineare questi pericoli.

GIORGIO DA MOMMIO. Signor presidente, esprimo il voto favorevole del gruppo repubblicano su questo provvedimento, che ha una natura esclusivamente tecnica. Il problema che si prefigge di risolvere il disegno di legge di proroga deriva dal fatto che a tutt'oggi, purtroppo, il provvedimento di riforma del sistema della riscossione, presentato dal Governo il 22 giugno del 1984, non è stato ancora definito. Ritengo che l'iter di questa riforma debba concludersi entro la fine dell'anno o al massimo nei primissimi mesi del 1985. Questa è la ragione che sta alla base del provvedimento di proroga, che si prefigge di dar tempo al Governo di predisporre tutti gli adempimenti del caso, che non sono né pochi né semplici. Quindi, nel ribadire il voto favorevole del mio gruppo su questo disegno di legge, non posso che augurarmi che la nostra Commissione esamini al più presto il provvedimento di riforma predisposto dall'esecutivo.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, preannunciando il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su questo disegno di legge, vorrei rammentare che molte volte si è proceduto al rinnovo delle proroghe dei sistemi esattoriali — lo ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto —, ma questa volta siamo in presenza di un fatto nuovo: dobbiamo con soddisfazione registrare che ci troviamo in una fase avanzata dell'esame del disegno di legge di modifica di tutto il sistema della riscossione. Quindi, a differenza del passato, oggi siamo in una situazione migliore e siamo convinti che questa proroga sarà senz'altro l'ultima. Ovviamente molto dipenderà dall'iter

che avrà la riforma della riscossione e soprattutto ciò che avverrà dal punto di vista amministrativo. Siamo comunque - e questo occorre ribadirlo con soddisfazione - nella fase finale di questo esame.

Per quanto riguarda i rilievi mossi in ordine alla durata della proroga, ritengo che questo discorso debba essere al momento accantonato. Ovviamente, se il termine si dovesse mostrare insufficiente o per ipotesi dovessero sorgere nuovi eventi, oggi non prevedibili, la questione potrà essere riesaminata. Concludendo, nel ribadire il nostro voto favorevole su questo provvedimento, non posso che auspicarne una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Signor presidente, è stato spiegato da alcuni colleghi che hanno preannunciato il loro voto contrario a questo provvedimento che il loro atteggiamento è stato assunto più per ragioni politiche che per una valutazione puramente tecnica del disegno di legge oggi al nostro esame. Le motivazioni addotte esulano quindi dalla natura del provvedimento di proroga. Nel momento in cui il Governo ha presentato, il 22 giugno 1984, il disegno di legge di riforma, diventava inevitabile - considerando che siamo alla fine di ottobre e che l'iter del provvedimento di riforma è ancora ben lungi dal concludersi - il ricorso ad una proroga. Ciò è stato ampiamente spiegato anche dal ministro Visentini, il quale ha affermato che per la messa a punto e per la emanazione dei decreti delegati sarebbero trascorsi non meno di sei mesi. Quindi mancavano i tempi necessari per approvare il disegno di legge di riforma.

Il provvedimento al nostro esame accompagna di fatto la legge di riforma - la durata della proroga è di appena un anno e ciò dimostra le reali intenzioni del Governo -, nella speranza che essa possa completare il suo iter in tempi brevissimi, comunque entro gli inizi dell'anno

venturo. A conclusione del mio intervento non posso che raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, che è essenziale.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor presidente, il Governo auspica che il disegno di legge di proroga, oggi all'esame della Commissione, sia l'ultimo e conferma la sua volontà di portare avanti, nei tempi più brevi possibili, il progetto di riforma del sistema delle riscossioni; e non ritiene che abbiano giustificazioni le preoccupazioni di quei colleghi i quali temono che il Governo sia orientato verso una filosofia diversa rispetto a quella espressa nel provvedimento di riforma.

Per quanto riguarda la questione della presenza della legislazione siciliana - al riguardo è stato presentato un emendamento di rilevante portata -, devo dire che il Governo aveva ben presente, nell'emanare il disegno di legge di proroga delle gestioni esattoriali per il 1985, che la regione siciliana aveva esercitato una competenza legislativa concorrente, che riteneva sussistere nella medesima materia e che questo esercizio si era manifestato con disposizioni peculiari e differenziate rispetto alla disciplina che il disegno di legge del Governo oggi al nostro esame intende proporre anche per l'anno 1985 (valgano tra tutte le disposizioni che stabiliscono differenze attinenti ai soggetti, alle remunerazioni ed agli aggi).

Non sfugge, perciò, la circostanza che la coesistenza nell'anno 1985 di due legislazioni sullo stesso territorio possa determinare notevoli problemi di applicazione e consistenti difficoltà di gestione del servizio.

La linea del Governo è, però, quella di evitare tali difficoltà e di auspicare che la legislazione nazionale - stante anche il carattere limitato nel tempo della proroga - continui ad operare su tutto il territorio dello Stato, visto che la stessa regione siciliana ha autolimitato nel tempo il proprio intervento fino all'entrata in vigore della riforma generale na-

zionale del servizio di riscossione, riforma già in corso di esame da parte del Parlamento all'atto dell'approvazione della legge regionale siciliana.

Del resto, va considerato che la legge regionale siciliana non è certo intervenuta in assenza di una disciplina legislativa nazionale in materia; e che non si può ritenere che, avendo la regione legiferato, non sia consentito allo Stato di emanare proprie norme in materia, perché così si finirebbe col riconoscere alla regione siciliana una competenza legislativa esclusiva in materia di riscossione. Il che non può essere: non solo perché la competenza legislativa regionale è concorrente, ma anche perché è forse dubbio che il servizio esattoriale sia da comprendersi tra quei servizi pubblici per i quali alla regione è devoluta una competenza legislativa concorrente.

Il Governo, quindi, ritiene che lo Stato conservi intatta la sua potestà legislativa in materia, ancorché sia intervenuta la legge regionale siciliana; e che la proroga delle gestioni esattoriali vigenti, se il Parlamento vorrà deciderla, sarà applicabile a tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa, non essendo immaginabile una esclusione dalla proroga delle situazioni giuridiche in atto su una parte del territorio.

La legge regionale rimarrebbe per altro operante per tutte le disposizioni, se compatibili con quelle della legge nazionale, che non attengono alla proroga delle gestioni in corso.

Alla scelta di questo orientamento il Governo è indotto, oltre che per convinte ragioni giuridiche, per valutazioni di opportunità nell'interesse della continuità del servizio di riscossione nel territorio siciliano in condizioni di economicità e di efficienza non inferiori a quelle assicurate nell'anno 1984.

Si ha, infatti, notizia che dalle trattative in corso per la costituzione della società (come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 55), sarebbe emerso che i costi di gestione a carico della regione e a carico dell'erario lieviterebbero notevolmente, dal momen-

to che le previsioni (stimate dagli istituti bancari partecipanti per costi di personale, spese generali e spese di gestione) risultano largamente superiori (30-40 miliardi circa) ai ricavi di gestione identificabili nell'aggio sui ruoli, aggio sui versamenti diretti ed integrazione d'aggio ex articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977.

La costituenda società, infatti, per i previsti vincoli di detta norma, potrà accedere solo alle provvidenze di cui all'articolo 1 e non già a quelle previste dall'articolo 3. Ciò comporterà — e pare sia stato già concordato in tal senso — che, quale condizione per la formazione della società, la regione siciliana dovrà attivare provvedimenti legislativi intesi a reintegrare per la costituenda società le perdite previste.

Inoltre, i tempi di organizzazione della nuova società per rilevare l'attività di ben 339 esattorie e la previsione di un contratto unico regionale, commisurato a quello integrativo richiesto per l'esattoria di Palermo, accrescono i dubbi, se non intervenisse un provvedimento nazionale di proroga, circa la possibilità di assicurare nel 1985 il servizio di riscossione anche in Sicilia alle stesse condizioni di efficienza e di economicità attualmente esistenti.

In conclusione, un provvedimento di proroga come quello in esame, valido per tutto il territorio nazionale, sembra al Governo non solo costituzionalmente corretto, ma anche politicamente ed amministrativamente razionale ed opportuno.

D'altra parte — e vorrei su questo richiamare l'attenzione della Commissione —, della fondatezza della linea giuridica e costituzionale che il Governo manifesta sembra convinta la stessa regione siciliana, la quale si è fatta carico di richiedere, sia nella audizione dei suoi rappresentanti avvenuta ieri, sia nel dibattito svoltosi nell'assemblea regionale — come risulta dal notiziario dei lavori delle commissioni n. 361 del 4 ottobre 1984 —, « che una nuova legge che disciplini la materia o una proroga della normativa vigente in campo nazionale faccia salva

la legge di riforma che la regione ha voluto darsi».

Il che significa che, per lasciare libero campo alla operatività della legge regionale, il legislatore nazionale dovrebbe autolimitarsi. E su questo problema il Governo non può non rimettersi al Parlamento.

In questo senso è anche il parere sull'emendamento che è stato presentato, a parte le questioni di ammissibilità che esso configura, se considerato sotto il profilo di una proposta di interpretazione costituzionale.

PRESIDENTE. Ricordo che sul provvedimento è pervenuto il parere della V Commissione ma non il parere della I Commissione; il che implica che possiamo porre in votazione soltanto il « principio informatore » degli emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

« I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1985 ».

Gli onorevoli Antonino Mannino, Brina, Umidi, Visco, Colucci, hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi, restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, ed avente per oggetto « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia » (1. 1.).

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine alla questione riguardante la regione siciliana ed ho preso atto che il sottosegretario con molta correttezza ha concluso il suo intervento rimettendosi al Parlamento.

Tuttavia, se il Governo ritiene che una legge regionale abbia intaccato la potestà legislativa nazionale, sarebbe stato meglio sollevare la questione nel momento in cui la legge regionale siciliana è entrata in vigore.

Poiché il gruppo comunista parte dal presupposto che la competenza legislativa della regione siciliana in materia tributaria, e più specificamente — voglio sottolinearlo — in materia di riscossione dei tributi, sia una competenza legislativa concorrente; che, quindi, la legge regionale non impugnata sia valida a tutti gli effetti, abbiamo presentato l'emendamento all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame per evitare il rischio che con una legge nazionale di proroga potesse essere travolta la legge regionale che regola la stessa materia, che — lo sottolineo ancora — il Governo a suo tempo non ha impugnato.

Siamo in un regime — lo sottolineo — transitorio; la legge regionale siciliana è un provvedimento di transizione ed è questo regime di transizione che vogliamo salvaguardare con il nostro emendamento.

Aggiungo che la regione siciliana, come i colleghi sanno, è l'unica che nel nostro ordinamento ha potestà specifica nel campo delle entrate; potestà che, in buona sostanza, diciamo fuori dai denti, nel passato ha esercitato quasi esclusivamente per favorire gli esattori. Oggi, invece, questa potestà ha permesso di modificare in senso pubblicistico le gestioni e quindi non riesco a comprendere perché dovremmo punire l'assemblea regionale siciliana non accogliendo l'emendamento proposto che, ripeto, tende a salvaguardare il regime transitorio.

Come ho detto prima, vi è una competenza concorrente e, quindi, non essendoci stata una impugnativa da parte dello Stato, la legge regionale siciliana è valida a tutti gli effetti.

Con l'emendamento proposto non si tende ad instaurare in via permanente un regime diverso, bensì si vuole salvaguardare la situazione fino all'entrata in vigore della prevista riforma generale; e si vuole anche evitare il rischio di conflitti di natura costituzionale che potrebbero insorgere ove non tenessimo presente, appunto, che nelle more di questa situazione è intervenuta una legge regionale valida a tutti gli effetti.

Questi i motivi per cui i deputati del gruppo comunista, ma credo anche gli altri firmatari dell'emendamento, insistono per l'approvazione dell'emendamento, anche alla luce della volontà del Governo di rimettersi al Parlamento.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Il problema che abbiamo di fronte è molto scabroso dal punto di vista sostanziale e costituzionale e quindi anche, in un certo senso, formale.

Innanzitutto, debbo ricordare anch'io che manca il parere della Commissione affari costituzionali e quindi, qualunque sia la posizione che si intende assumere sull'emendamento, questa è condizionata da detto parere, poiché le critiche positive o negative che possiamo esprimere al riguardo vertono proprio sugli aspetti di costituzionalità dell'emendamento o della vicenda su cui l'emendamento insiste.

Il problema è comunque di carattere sostanziale, deriva cioè dalla volontà della regione siciliana di dare al problema della riscossione una soluzione che appare diversa da quella che ci accingiamo ad impostare con il provvedimento di riforma, ma diversa anche da quella che si determinerebbe con l'approvazione del provvedimento di proroga.

Per quanto riguarda il merito, potremmo discuterne più avanti, ma al riguardo desidero anticipare che abbiamo delle perplessità. A livello nazionale, infatti, il problema della riforma della riscossione è stato posto proprio per dare unicità e razionalità al sistema. Questo è il senso e la filosofia delle posizioni delle parti politiche e sociali. In questo quadro consentire ad una singola regione di adottare sistemi del tutto diversi appare contraddittorio.

Non sottovalutiamo, inoltre, il problema posto dall'onorevole sottosegretario relativamente agli aspetti di costituzionalità della vicenda ed al superamento della stessa competenza legislativa nazionale.

Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto della necessità di aspettare comunque il parere della I Commissione affari costituzionali e ferme restando le

nostre perplessità sul merito, che ho brevemente anticipato, proporrei di accantonare l'emendamento, che dovrebbe essere preliminarmente esaminato dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Credo anch'io che il problema che abbiamo di fronte sia delicato e su di esso, se i colleghi consentono, vorrei esprimere brevemente il mio parere.

Già con l'approvazione della legge regionale siciliana si è introdotta una difformità di regime, sia pure provvisoria, nel nostro ordinamento. In questo mi associo alle perplessità manifestate per il fatto che il Governo non abbia provveduto allora ad impugnare il provvedimento. Con l'approvazione dell'emendamento proposto, poi, si determinerebbe una situazione di difformità, anche in questo caso provvisoria. Il problema è di interpretazione legislativa, se non addirittura costituzionale, e per questo mi associo alle considerazioni testé svolte dal collega Rossi di Montelera, sottolineando però la opportunità di non procedere neppure alla approvazione dell'emendamento nel principio informatore — approvazione che pure ci sarebbe consentita dalla prassi — e di aspettare invece il parere della I Commissione affari costituzionali sul provvedimento e sull'emendamento.

GIORGIO DA MOMMIO. Il gruppo repubblicano condivide le perplessità ed i dubbi manifestati e concorda con le considerazioni esposte dal Presidente e dal gruppo della democrazia cristiana. Personalmente aggiungo che rimango dell'opinione che la regione siciliana avrebbe potuto attendere prima di approvare la legge in questione.

VINCENZO VISCO. Non sono competente di questioni giuridiche, ma esaminando il problema dal punto di vista sostanziale, mi sembra che le perplessità avanzate non abbiano molto fondamento.

Credo occorra considerare la storia della esazione dei tributi in Sicilia, in particolare negli ultimi anni. Il provvedimento

regionale non fa altro, infatti, che prendere atto della situazione che si era determinata e rende possibile una soluzione transitoria costruita per far fronte a tutta una serie di problemi derivanti dalla rinuncia di alcuni importanti esattori a continuare nella gestione delle esattorie.

Indipendentemente dalla legge regionale che istituisce le società di gestione, si aveva in Sicilia una situazione transitoria analoga nella quale il Banco di Sicilia era subentrato ai privati nella gestione delle esattorie. Si trattava di banche senza la cosiddetta « vocazione esattoriale ». A questo punto la regione Sicilia ha cercato di coinvolgere banche che avevano questa vocazione ed ha adottato una soluzione transitoria, ma non campata in aria in quanto discende da necessità oggettive.

Tuttavia una cosa mi pare non sia vera e cioè il fatto che il regime siciliano immaginato in quella legge regionale sia difforme da quello previsto dal Governo. Questo non è vero: c'è un problema che può riguardare i soggetti che possono però essere successivamente integrati; infatti, si può sempre prevedere una partecipazione ulteriore.

C'è poi una soluzione di razionalizzazione, almeno in apparenza, che « copre » addirittura l'intera regione, mentre il Governo si limita ad indicare una dimensione provinciale.

I rappresentanti della regione sostengono che questo è il modo migliore per razionalizzare l'organizzazione delle esattorie e ridurre i costi, naturalmente mantenendo il sistema d'aggio come avverrà in regime di proroga per il resto d'Italia. Quindi, è un qualche cosa che va in direzione della riforma sia pure in maniera non esattamente corrispondente alla riforma stessa. Certo, si può anche pensare che sia preferibile una soluzione diversa, cioè quella di mantenere la gestione delle banche che hanno attualmente rilevato le esattorie, però vorrei capirne le motivazioni vere perché non ritengo che quelle tecniche siano sufficienti.

Ritengo che la vera motivazione politica risieda nella scelta dei soggetti che ha

fatto la regione Sicilia e probabilmente anche nella dimensione regionale. Ma allora diciamolo chiaramente senza fare soltanto rilievi formali.

PRESIDENTE. All'onorevole Visco vorrei dire che ho fatto soltanto rilievi formali dietro ai quali non vi sono considerazioni di qualunque altra natura.

Credo che l'onorevole Visco non abbia sospetti su questo.

Vorrei ora conoscere l'opinione del relatore sulla proposta avanzata dall'onorevole Rossi di Montelera di inviare l'emendamento al nostro esame alla Commissione affari costituzionali.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Ritengo che la richiesta di parere alla Commissione affari costituzionali sia preliminare ed essenziale per la natura dei problemi sollevati da questo emendamento e dall'approvazione della legge da parte della regione Sicilia.

Non conosco i motivi per i quali il Governo all'epoca dell'approvazione della legge regionale non ha impugnato tale provvedimento...

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non avevamo ancora presentato la proposta di proroga.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Probabilmente perché il regime rifondato non era stato ancora definito e il provvedimento di proroga non era stato ancora presentato.

Mi sembra sia importante sottolineare, senza con questo entrare nel merito del problema, che l'ordinamento che viene definito dalla nuova legge regionale non è che non sia diverso da quello previsto dal disegno di legge Visentini n. 1833. Infatti, con questa legge si assegnano condizioni prestabilite alla società che si va a

costituire facendo venir meno la concorrenza delle offerte — fatto importante ai fini della determinazione dei costi per determinare l'economicità — che potrebbe verificarsi in sede di appalto così come il regime di concessione prevede.

Questo è un elemento sostanziale tenuto conto che il Ministero delle finanze, attraverso il sottosegretario Lombardi, poco fa ha messo in evidenza come i costi di gestione per l'affidamento alla società regionale dei servizi sarebbero notevolmente superiori a quelli attuali. Almeno queste sarebbero le richieste formulate da alcune banche che hanno avanzato istanza di partecipazione per la costituzione della società regionale prevista dall'articolo 1 della legge siciliana.

Si tratta di elementi che fanno sorgere delle perplessità ma su tutti incombe l'aspetto formale e costituzionale che ritengo sia essenziale e su cui è necessario avere il parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che l'onorevole Pumilia ha depositato l'emendamento 1. 2 identico all'emendamento 1. 1. È stata avanzata la proposta di sospendere la discussione e di inviare gli emendamenti Mannino 1. 1. e Pumilia 1. 2 alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima il proprio parere.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,35.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
